

Codice A1409C

D.D. 30 giugno 2022, n. 1166

**Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL TO3 per la collaborazione del Dott. Ugo BALDI, nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016.**



**ATTO DD 1166/A1400A/2022**

**DEL 30/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL TO3 per la collaborazione del Dott. Ugo BALDI, nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 07/12/2017, con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. n. 90 del 09/02/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che l'ASL TO3 ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 21563/A1409C del 07/06/2022, con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'Azienda Sanitaria Locale TO3 il rinnovo del rapporto di collaborazione, ai sensi della citata DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, con il Dott. Ugo BALDI, Dirigente Medico Veterinario, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione.

Assunta agli atti la Deliberazione n. 587 del 24/06/2022, con la quale l'ASL in parola ha approvato la stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata 24 mesi.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il

corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17, 18 e 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- Vista la D.G.R. n. 39-6099 del 7dicembre 2017;
- Visto l'art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018 con cui si è approvato lo schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 n. 587 del 24/06/2022;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016.

#### *determina*

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, il rinnovo della convenzione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, con l'Azienda Sanitaria Locale TO3, ai fini della collaborazione del dipendente Dott. Ugo BALDI, Dirigente Medico Veterinario, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al Amministrativo Regionale.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)

Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

**REP. N.**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. UGO BALDI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017, NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA .**

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 con Deliberazione n. 587 del 24/06/2022, ha approvato la stipulazione di apposita convenzione per il rinnovo della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del ..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Mario MINOLA, incaricato con D.G.R. 22-3079 del 09/04/2021, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

**E**

L'Azienda Sanitaria regionale TO3 (C.F. n. 09735650013), nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Franca DALL'OCCO, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede legale dell'Azienda,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

- 1.** Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività inerenti:
  - il supporto delle istruttorie complesse e alle relazioni tecniche Stato-Regioni in materia di alimenti e sottoprodotti di origine animale;
  - la gestione iscrizione laboratori di autocontrollo negli elenchi regionali e verifiche di secondo livello sulle strutture accreditate;
  - il supporto tecnico al Settore per le rilevazioni previste dal D.Lgs. 32/2021 in ordine al finanziamento dei controlli ufficiali nel settore degli alimenti.
  
- 2.** Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto **1**, le Amministrazioni concordano di utilizzare, in continuità con la collaborazione già avviata per effetto della DD n. 529 del 04/06/2020, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, il Dott. Ugo BALDI, profilo professionale: Dirigente Medico Veterinario della S.S. Controllo ufficiale settore commercializzazione alimenti di origine animale, dipendente dell'ASL TO3.
  
- 3.** L'assegnazione temporanea del Dott. Ugo BALDI ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dal 16.05.2022, con monte ore mensile pari a 30 (trenta).

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Dott. Ugo BALDI, presso il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
  
- 4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
  
- 5.** Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Ugo BALDI è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.
  
- 6.** Il Dott. Ugo BALDI permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL AL. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza, dalla propria sede aziendale alla sede regionale, è considerato orario di lavoro.
  
- 7.** Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.
  
- 8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  
- 9.** L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
  
- 10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e s'impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
  
- 11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività

svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

**12.** La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

**13.** Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

**14.** La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

**15.** Al termine della collaborazione, il Dott. Ugo BALDI è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 07.08.1990 e s.m.i..

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

Dott. Mario MINOLA

*(firmato in formato digitale)*

Il Direttore Generale dell'ASL TO3

Dott.ssa Franca DALL'OCCO

*(firmato in formato digitale)*